



PROVINCIA DI PERUGIA

Regolamento per la disciplina della pesca professionale, della pesca ai fini scientifici e delle relative provvidenze in attuazione della L. R. 22 febbraio 2005, n. 14

(approvato dal Consiglio Provinciale con atto n.19 del 19 febbraio 2008)

TITOLO I

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 22 febbraio 2005, n.14:
- a) l'attività di pesca professionale, il rilascio della relativa licenza, il registro degli imprenditori ittici che esercitano tale attività;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni della pesca a fini scientifici;
 - c) il rilascio delle concessioni di cui all'art. 8 comma 2, della L.R. n. 14/2005;
 - d) il prelievo del novellame;
 - e) i procedimenti amministrativi relativi alla concessione delle provvidenze per l'attività di pesca professionale.

TITOLO II

LICENZA DI PESCA PROFESSIONALE

Art. 2 (Rilascio della licenza)

1. Per l'esercizio della pesca professionale è rilasciata la licenza di tipo "A", che autorizza gli imprenditori ittici alla pesca nelle acque classificate come "principali", con l'uso degli specifici attrezzi di larga cattura indicati nella tabella "A" allegata al presente regolamento, nonché con l'uso degli attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti nelle acque interne della Provincia.
2. Per imprenditore ittico si intende qualsiasi soggetto che in forma singola, associata o societaria esercita la pesca professionale e/o l'acquacoltura, così come definito dall'art.2, comma 1, lett. f) della L.R. n. 14/2005.
3. Ai fini del rilascio della licenza di pesca professionale l'interessato presenta domanda alla Provincia di Perugia utilizzando la modulistica approvata con apposito atto della Provincia, nella quale il richiedente dichiara che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa, richiede contestualmente l'iscrizione negli elenchi provinciali di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e allega la documentazione indicata nella modulistica medesima.
4. Ai fini del presente regolamento si considera "prevalente" l'attività di pesca quando la stessa impegna l'interessato per il maggior periodo di tempo dell'anno e costituisce per esso la maggior fonte di reddito.
5. La Provincia provvede, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, al rilascio della licenza di pesca professionale provvisoria, con validità di dodici mesi.

6. L'interessato, al fine del rilascio della licenza definitiva, presenta un'autocertificazione attestante di aver esercitato, nel periodo di validità della licenza provvisoria, l'attività di pesca professionale, come esclusiva o prevalente attività lavorativa traendo dalla stessa la maggior fonte di reddito. L'interessato ha comunque l'obbligo di presentare successivamente la dichiarazione dei redditi o documenti equipollenti, riferiti al periodo di validità della licenza provvisoria.

7. La documentazione di cui al comma 6 è sottoposta, per la verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi provinciali degli imprenditori ittici, alla Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne prevista dall' art.3 della legge 13 marzo 1958, n. 250.